

## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

### **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 374**

presentata dai Consiglieri regionali  
SCHIRRU - ENNAS - PIGA - ZEDDA Alessandra - DE GIORGI - MELE - SATTA Giovanni  
Antonio

il 30 dicembre 2022

Disposizioni urgenti per garantire ai cittadini i servizi di continuità assistenziale

\*\*\*\*\*

### **RELAZIONE DEI PROPONENTI**

La presente disposizione ha lo scopo di garantire l'assistenza sanitaria a tutta la popolazione, in considerazione della situazione in cui versano le zone disagiate prive di medici di assistenza primaria e di continuità assistenziale, mediante un potenziamento della continuità assistenziale che possa concretizzarsi in servizi di televisita/teleconsulto, in raccordo con i DEA di II livello e per il tramite del neoattivato numero 116117. Le risorse potranno essere ripartite tra le aziende socio-sanitarie locali e destinate alla contrattazione aziendale previa deliberazione della Giunta regionale che potrà impartire apposite linee guida previa consultazione con il Comitato della medicina generale.

Dovrà pertanto essere sottoscritto un accordo integrativo regionale che individui delle linee guida per la stipula di accordi aziendali che prevedano, con un budget massimo di euro 2.000.000 da ripartire tra le otto aziende socio sanitarie locali, un compenso orario da erogare a ciascuna guardia medica, sia per l'attività aggiuntiva (es. televisita/teleconsulto) in zone qualificate come "disagiate e disagiatissime" sia per prestazioni oltre l'orario convenzionale (possono essere erogate un massimo di 4 ore alla settimana nei 5 giorni feriali in fascia diurna).

Il compenso da riconoscere al medico deve essere definito sulla base delle disposizioni dell'ACN come segue:

Il compenso per ogni ora di attività svolta, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, si articola in: quota oraria di euro 23,39, negoziata a livello nazionale; quota oraria derivante dalle risorse messe a disposizione delle regioni dall'ACN 8 luglio 2010, pari a euro 0,26 per ciascuna ora di incarico, negoziata a livello regionale, considerate le eventuali riduzioni intervenute ai sensi dell'articolo 6, ACN 8 luglio 2010.

La norma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di disciplina dei rapporti con i medici di <medicina generale

1. Esclusivamente per l'anno 2022, nelle more della definizione del un modello organizzativo delle cure primarie per lo sviluppo e l'implementazione delle Aggregazioni funzionali territoriali (AFT) e delle Unità complesse di cure primarie (UCCP), le somme di cui all'articolo 5, comma 11, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) non utilizzate al 31 dicembre 2022, sono destinate ad integrare nell'anno 2023 i fondi per la contrattazione aziendale di cui all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche e integrazioni, triennio 2016-2018, al fine di assicurare il finanziamento di ulteriori attività e prestazioni, definite con apposite linee guida da adottarsi previa negoziazione regionale.